

Se l'â€™avvocato omette di pagare i canoni della locazione del proprio studio commette un illecito disciplinare?

Il **Consiglio Nazionale Forense**, con la sentenza depositata in data 02 maggio 2025, ha risposto di sÃ¬, confermando la **responsabilitÃ disciplinare** di un avvocato per **morositÃ nei canoni di locazione dello studio**, oltre che per l'â€™**inottemperanza a una sentenza civile** e per alcune **assenze ingiustificate dalle udienze**

Il procedimento ha riguardato un avvocato del foro di Treviso, che aveva omesso di versare i canoni di locazione dello studio, mantenendo l'â€™immobile nonostante una sentenza del Tribunale di Venezia imponesse il rilascio.

Il CNF ha richiamato nel caso de quo, gli artt. 63 e 64 del Codice Deontologico Forense, che impongono all'â€™avvocato di mantenere una condotta corretta e di adempiere alle obbligazioni assunte verso terzi.

Si evince chiaramente, quale sia il messaggio di tale decisione: i debiti dello studio non sono una questione privata.

Il mancato pagamento dei canoni di locazione o l'â€™inottemperanza a un ordine del giudice incide sul decoro professionale e sulla fiducia dei cittadini nella classe forense.

Anche le assenze in udienza e le omesse comunicazioni al giudice possono portare a sanzioni disciplinari.

A seguire il testo integrale del provvedimento del CNF Roma del 02 maggio 2025:

[CNF Roma 02.05.2025](#)